

Il processo di riorganizzazione degli Enti di area vasta

**FOCUS: tempi e strumenti previsti dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190
(in coordinamento con la l. n. 56/2014 e la circolare n. 1/2015)**

**Enti di area vasta devo adottare il
“Piano riassetto organizzativo, economico, finanziario”
(entro 1/03/2015)**


Contesto e strumenti:

- ❖ **RIORDINO DELLE FUNZIONI** (attraverso l. n. 56/14 e le collegate leggi regionali di riordino);
- ❖ **Razionalizzazione e riorganizzazione del personale (l. n. 190/2014 e l. n. 56/2014)**;
- ❖ Gestione beni immobili e rinegoziazione mutui (l. n. 190/14) – in collegamento con le previsioni della l. n. 56/2014.

Riduzione
dotazione
organica

Attuazione
processi di
mobilità
“speciale”

Legge di stabilità – n. 190/2104:



Finalizzati alla razionalizzazione ed alla riorganizzazione degli Enti di area vasta

Art. 1, comma 420, l. n. 190/2014:

A decorrere dal 1° gennaio 2015, alle province delle regioni a **statuto ordinario e' fatto divieto:**

a) di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni concernenti la gestione dell'edilizia scolastica, la costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

b) di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;

Art. 1, comma 420, l. n. 190/2014:
A decorrere dal 1° gennaio 2015, alle province delle regioni a **statuto ordinario e' fatto divieto:**

c) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilita

d) di acquisire personale attraverso l'istituto del comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed e' fatto divieto di proroga degli stessi

e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del TUEL.

(I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi)

Art. 1, comma 420, l. n. 190/2014:

A decorrere dal 1° gennaio 2015, alle province delle regioni a **statuto ordinario e' fatto divieto:**

f) di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni

g) di attribuire incarichi di studio e consulenza.

- Disposizioni speciali in materia di proroga dei contratti:



- art. 1, comma 429, l. n. 190/2014;
- art. 1, comma 6, d.l. n. 192/2014.

art. 1, comma 429, l. n. 190/14

- Allo scopo di consentire il regolare **funzionamento dei servizi per l'impiego**, nonché la conduzione del Piano per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una «**Garanzia per i giovani**»,

Città metropolitane e province
che nel riordino delle funzioni continuino ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro

hanno facoltà di finanziare **i rapporti di lavoro a tempo indeterminato** nonché di **prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa** strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi nell'ambito dei fondi strutturali.


Circolare n. 1 del 2015

Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione e Ministro per gli affari regionali:

La previsione di cui al predetto comma 6 è applicabile sia alle province, sia alle città metropolitane. Infatti, il comma proroga al 31 dicembre 2015 il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo del d.l. 101/2013 secondo cui, nel testo novellato, *"Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le province possono prorogare fino al 31 dicembre 2015 i contratti di lavoro a tempo determinato per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente comma, del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale."* L'accezione **"province"** di cui al predetto comma 9 è riferita all'assetto istituzionale anteriore alla legge 56/2014 e, pertanto, comprensiva delle città metropolitane succedute alle relative province a decorrere dal 1° gennaio 2015. La possibilità di proroga è da riferire, in base al contesto normativo di riferimento, al personale a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 6, del d.l. 101/2013. Sono altresì da rispettare i vincoli scaturenti dai seguenti articoli:


- 1, comma 557, della legge 296/2006;
- 9, comma 28, del d.l. 78/2010;
- 31, comma 26, lettera d), della legge n. 183 del 2011.

La dotazione organica degli enti di area vasta **è stabilita a decorrere dalla data** di entrata in vigore della legge 190/14 (01/01/2015), **in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data** di entrata in vigore della l. n. 56/14 (08.04.14) **RIDOTTA RISPETTIVAMENTE**, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima n. 56/14



Circolare n. 1 del 2015

Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e Ministro per gli affari regionali e le
autonomie:



In chiave di coordinamento sistematico del disposto del comma 421 con il comma 423, nonché di coerenza dei criteri che sovraordinano le misure di riorganizzazione, si ritiene che l'articolazione della dotazione organica ridotta possa essere declinata in sede di determinazione dei piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale di ciascuna ente di area vasta, piani da adottare entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità (**1° marzo 2015**).


PRESUPPOSTO: Tenuto conto del RIORDINO DELLE FUNZIONI di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo **modalità e criteri definiti nell'ambito delle procedure e degli osservatori** di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della l. 56/2014

Entro 90 gg dalla
entrata in vigore l.
n. 190/14
(entro il 31/03/15)

Individuare il personale che rimane assegnato agli enti di area vasta

Individuare il personale da destinare alle procedure di MOBILITÀ

...nel rispetto delle forme di partecipacionesindacale previste dalla normativa vigente



Nel contesto delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, co. 91, della l. n. 56/2014, sono determinati, con il supporto delle società in house delle amministrazioni centrali competenti (SOSE s.p.a e Associazione Formez):

- **piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti di cui al comma 421;**
- **le procedure di mobilità del personale interessato, i cui criteri sono fissati con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 30 d.lgs. n. 165 del 2001.**
- **SCADENZA ADEMPIMENTI – “1 MARZO 2015” – (ossia 60 gg dalla entrata in vigore della legge N. 190/14)**


Il personale destinatario delle procedure di mobilità viene ricollocato, seguendo le procedure previste, nell'ordine:

- I - al comma 424, l. stabilità;
- II- al comma 425, l. stabilità.

Si applica: l'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56.

(art. 1, co. 423, l. n. 190/14)

Circolare n. 1/2015: “la mobilità si svolgerà tenendo conto delle tabelle di equiparazione adottate in applicazione dell’art. 29 bis, d.lgs. N. 165/01”



I – Previsione di cui all'art. 1, comma 424, l. n. 190/2014

- Per gli anni 2015 e 2016, le regioni e gli enti locali destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente:
 - a) all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge (01/01/15);
 - b) **alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità**

I – Previsione di cui all'art. 1, comma 424, l. n. 190/2014

Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità

↓ ↓
le regioni e gli enti locali

destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario

I – Previsione di cui all'art. 1, comma 424, l. n. 190/2014

Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile



e' comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze

 nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

 Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle

II – Previsione di cui all'art. 1, comma 425, l. n. 190/2014

La Presidenza del Consiglio dei ministri – D.F.P. avvia, (presso **le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le universita' e gli enti pubblici non economici**, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, co. 4, d.lgs. N. 165/01):

- una ricognizione dei **posti** da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 interessato ai processi di mobilita.

II – Previsione di cui all’art. 1, comma 425, l. n. 190/2014

- Le amministrazioni (di cui al presente comma) comunicano un numero di posti, **soprattutto riferiti alle sedi periferiche**, corrispondente, sul piano finanziario, **alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente**, al **netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge.**
- **DFP pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco dei posti comunicati**

II – Previsione di cui all'art. 1, comma 425, l. n. 190/2014

Relativamente alle procedure di mobilità (di cui al comma 425):

- si procede in via prioritaria alla ricollocazione presso gli UFFICI GIUDIZIARI e facendo ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, d.lgs. n. 165 del 2001 (prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 % o del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente.)

Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni e' fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato.

Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.

(art. 1, comma 425, l. n. 190/14)

- **Proroga del termine delle procedure di stabilizzazione (Art. 1, comma 426):**


In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, **per le finalita' volte al superamento del precariato, e' prorogato al 31 dicembre 2018**, con possibilita' di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali.

- Nelle more della conclusione delle procedure di mobilita' di cui ai commi da 421 a 428, il relativo personale rimane in servizio presso le citta' metropolitane e le province con possibilita' di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore
 - (art. 1, comma 427, l. n. 190/14)

A conclusione del processo di ricollocazione di cui ai commi da 421 a 425, **le regioni e i comuni, in caso di delega o di altre forme, anche convenzionali, di affidamento di funzioni agli enti di cui al comma 421 o ad altri enti locali, dispongono contestualmente l'assegnazione del relativo personale con oneri a carico dell'ente delegante o affidante, previa convenzione con gli enti destinatari**


(art. 1, comma 427, l. n. 190/14)

Riassorbimento e mobilità del personale non ricollocato (art. 1, comma 428, l. n. 190/14)




Al 31 dicembre 2016, nel caso in cui il personale interessato ai processi di mobilità di cui ai commi da 421 a 425 non sia completamente ricollocato

si procede, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali (concludersi entro 30 gg dalla relativa comunicazione),



a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva (art. 1, comma 428, l. n. 190/2014)

**Riassorbimento e mobilità del personale non ricollocato
(art. 1, comma 428, l. n. 190/14)**

- Esclusivamente in caso di mancato completo assorbimento del personale in soprannumero e a conclusione del processo di mobilità tra gli enti di cui ai commi da 421 a 425,

- si applicano le disposizioni dell'articolo 33, commi 7 e 8, d.lgs. n. 165/01.

Rinegoziazione Mutui – art. 1, comma 430, l. n. 190/14

I

- In considerazione del processo di trasferimento delle funzioni (ex art. 1, co. 89, l. n. 56/14)

II

- le province e le città metropolitane possono rinegoziare le rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2015 dei mutui che non siano stati trasferiti al MEF (ex art. 5, co. 1 -3, d.l. 269/2003)

III

- con conseguente rimodulazione del relativo piano di ammortamento anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera c), dell'art. 204, TUEL.

IV

- Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma restano a carico dell'ente richiedente.